

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 784)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(VALSECCHI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

NELLA SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1973

Adeguamento di limiti di somma previsti dal regolamento per i canali dell'antico demanio, approvato col regio decreto 1° marzo 1896, n. 83, a quelli previsti dalla legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — L'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei canali demaniali è attualmente ancora disciplinata da alcuni regolamenti emanati in epoche ormai remote (anni 1896, 1906, 1937) e da alcune leggi speciali, di cui da tempo si è avvertita la necessità che si proceda ad un aggiornamento e a una organica rielaborazione in un testo normativo unitario che meglio possa rispondere agli interessi economici e sociali delle zone servite ed alle esigenze di una azione amministrativa più spedita ed efficiente.

Si presenta l'urgenza di correlare alcuni limiti di somma previsti nel più antico dei

suddetti regolamenti (quello emanato nell'anno 1896) a quelli previsti dalla vigente legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, emanata nell'anno 1924.

La divergenza attualmente esistente al riguardo fra le due normative determina una disparità ingiustificata nel generale comportamento amministrativo, sia per quanto attiene all'obbligo di sentire il Consiglio di Stato sui progetti di contratto, sia per quel che concerne la competenza decentrata in materia di concessioni, la quale, in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 4 feb-

braio 1955, n. 72, è legata al sistema della consultazione preventiva, nel senso che alle Intendenze di finanza è deferito *ex lege* il potere decisorio soltanto per quegli atti sul progetto dei quali non occorra sentire il Consiglio di Stato.

Le disposizioni che, per l'appunto, contemplano limiti di somma in contrasto con quelli previsti dalle norme amministrativo-contabili sono gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento per l'amministrazione, manutenzione e custodia dei canali d'irrigazione e forza motrice appartenenti allo Stato, approvato col regio decreto 1° marzo 1896, n. 83, che trova applicazione per i canali cosiddetti di antico demanio, la cui rete, estesa complessivamente Km. 920.000, è costituita da n. 47 canali dislocati in 16 province.

L'ultimo comma del citato articolo 6 dispone che i progetti di atti di concessione di derivazione d'acqua ad uso potabile o di abbeveraggio di bestiame o per altri scopi agricoli, quando sia previsto un canone superiore a lire mille annue, devono essere comunicati al Consiglio di Stato per il parere.

Analogamente dispongono gli ultimi commi dei successivi articoli 7 e 8 per i progetti di atti di concessione di derivazione d'acqua ad uso di forza motrice per scopi industriali e, rispettivamente, di occupazione di terreni connessi con le sponde di canali.

Gli anzidetti limiti di lire mille, fissati nel lontano 1896, sono risultati in stridente contrasto con i limiti di lire 300.000, 150.000 e 75.000 fissati, nel 1923, dagli articoli 5 e 7 della legge di contabilità generale dello Stato ai fini della comunicazione al Consiglio di Stato dei progetti di contratti in genere, da stipularsi a seguito di asta pubblica, di licitazione privata e di trattativa privata.

Si è creata, perciò, fin dall'anno 1923, una discrasia fra i due ordinamenti amministrativi, resa ancor più evidente dall'aumento a 60 volte, disposto dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936, dei limiti originari di somma previsti nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, nelle leggi e nei regolamenti contabili speciali o in disposizioni correlative.

Per effetto di detto aumento, infatti, i limiti di somma del regolamento sui canali sono stati portati a lire 60.000, mentre quelli relativi a tutti gli altri atti in genere, legati alla contabilità generale dello Stato, sono stati portati, rispettivamente, a lire 18 milioni per l'asta pubblica, a lire 9.000.000 per la licitazione privata e a lire 4.500.000 per la trattativa privata.

La discordanza venutasi a creare tra le due normative si è in tal modo, tanto accentuata, che sono sorte giustificate perplessità sulla validità, sotto questo aspetto, del regolamento del 1896, considerato, fra l'altro, che detto regolamento in più parti si richiama al regolamento di contabilità generale dello Stato del 1885, superato dal successivo del 1924.

Con relazione 13 dicembre 1958, n. 102511, la questione venne, pertanto, sottoposta all'esame del Consiglio di Stato per conoscere se, a suo avviso, potessero ritenersi implicitamente abrogati dagli articoli 5 e 6 della legge per la contabilità generale dello Stato, i su citati articoli 6, 7 e 8 del regolamento approvato col regio decreto 1° marzo 1896, n. 83, per la parte riguardante i limiti di somma oltre i quali era prescritto il parere del Consiglio di Stato.

Senonchè, il suddetto Consesso, con parere 14 gennaio 1959, n. 1304 — Sezione III — si è espresso al riguardo negativamente, ritenendo che la legge del 1923 non abbia minimamente investito le concessioni riguardanti i canali demaniali, le quali rimangono disciplinate dal regolamento del 1896.

È stato, di conseguenza, inevitabile proseguire nell'applicazione integrale delle norme regolamentari del 1896, nonostante la difformità esistente fra tale normativa e quella del 1923 e nonostante che, in materia di canali demaniali, l'*iter* del procedimento amministrativo, rispetto agli altri procedimenti modellati sulla contabilità generale dello Stato, risulti sensibilmente più lento, laborioso e accentrato, con conseguente maggior costo del servizio e grave pregiudizio per gli operatori economici interessati.

Allo stato attuale, ferma restando la necessità di procedere a una unificazione nor-

mativa della materia e di proseguire le iniziative all'uopo intraprese, si ritiene opportuno promuovere, con apposito provvedimento legislativo, l'adattamento delle tre disposizioni regolamentari di cui si è fatta menzione, alle norme amministrativo-contabili generali, ottenendo, in tal modo, oltre che un giustificato allineamento delle norme speciali a quelle generali, anche una uniformità di comportamento sia per quanto ri-

guarda la funzione consultiva sia per quanto riguarda la funzione amministrativa.

Con l'occasione, sempre allo scopo di adeguare le speciali disposizioni regolamentari alle norme amministrativo-contabili generali, viene prevista l'abolizione del limite di tempo (sessennio) oltre il quale deve essere richiesto il parere del Consiglio di Stato.

Si è predisposto, pertanto, l'unito disegno di legge, costante di un solo articolo.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I limiti di somma indicati negli articoli 6, 7 e 8 del regolamento per l'amministrazione, manutenzione e custodia dei canali di irrigazione e forza motrice (Canali dell'antico demanio) appartenenti allo Stato, approvato col regio decreto 1° marzo 1896, n. 83, ai fini della comunicazione al Consiglio di Stato, per averne il parere, dei progetti di atti di concessione, sono uguagliati a quelli stabiliti dagli articoli 5, 6 e 7 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Il limite di tempo allo stesso scopo previsto dagli stessi articoli è abolito.